



## **Radiazioni ottiche artificiali negli ambienti di lavoro**

*Dal 26 Aprile 2010 entrerà in vigore l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare attenzione ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.*

\*\*\*

Il Decreto Legislativo n. 81/08 Titolo VIII (artt. da 213 al 220) introduce misure di protezione dei lavoratori contro i rischi relativi all'esposizione a radiazioni ottiche di origine artificiale e in particolare ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

A partire dal **26 Aprile 2010** saranno in vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro:

- a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti.
- b) Tenere conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i valori di esposizione.
- c) Individuare eventuali metodi di riduzione dell'esposizione
- d) Provvedere ad attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Pertanto potrebbe essere necessario procedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi mediante l'indicazione degli esiti della valutazione e delle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate.

**A partire dal 26/04/2010 saranno sanzionabili le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e il dirigente (art. 219) e per il medico competente (art. 220).**

### **Art. 219**

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2; 190, commi 1 e 5; 209, commi 1 e 5; 216.
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3; 202, commi 3e 4; 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2; 185; 192, commi 2; 193, comma 1; 195, 196, 197, comma 3 (secondo periodo), 203, 205, comma 4 (secondo periodo), 210, comma 1, e 217, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184; 192, commi 3; 210 commi 2e3 e 217, commi 2 e 3.

### **Art. 220**

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.